



COMUNE DI INDUNO OLONA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale, portandosi a compimento nell'esercizio 2016.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrativa* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informativa* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati

per la determinazione dei valori di bilancio.

Evoluzione normativa:

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2020 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto del 07/0892020, il quale ha modificato il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 relativo alla programmazione, disciplinando in maniera più puntuale gli adempimenti informativi in capo ai comuni che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto, per i quali è meglio descritto ciò che nella Nota illustrativa debbono descrivere circa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che intendono assumere al riguardo (analogo adempimento è previsto in sede di rendiconto). Vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), per aggiornarne il contenuto con riferimento alla normativa intervenuta in merito ai seguenti aspetti:

- ripiano del disavanzo di amministrazione (art. 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e 'art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

- anticipazioni di liquidità degli enti locali (articolo 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162);

- disciplina relativa al tesoriere degli enti locali (art. 57, comma 2-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124);

Sono di conseguenza modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011), nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011), ed il conto del Tesoriere (allegato n. 17 al D.Lgs. 118/2011).

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di

Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti

di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularietà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di

previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2021	13.384.344	20.177.380,88	18.376.977,60
Esercizio 2022	12.009.771		
Esercizio 2023	12.241.771		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2021-2023, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) per politica tariffaria: l'applicazione delle seguenti aliquote per i tributi con gettito più rilevante:

ANNO 2021/2023

Addizionale comunale Irpef: Conferma aliquote anno precedente

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA:

Conferma aliquote anno precedente

- 2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed alle politiche di trasferimento/perequazione delle risorse è stata attuata una politica di contenimento di tutte le spese dell'Ente;
- 3) la spesa di personale è soggetta a numerosi vincoli di tipo economico e contrattuale, anche introdotti dal D.Lgs. n. 75/2017, dal successivo D.L. n. 34/2019 e dal conseguente decreto attuativo del 17/03/2020, come interpretato dalla successiva circolare esplicativa del 13/05/2020, al fine di garantire i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi, anche con riferimento alle novità introdotte dalla Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021). La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2021-2023, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;
- 4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), con imputazione di una quota pari ad euro 160.000 per il finanziamento di manutenzioni ordinarie;
- 5) politica di indebitamento: il Comune nel corso del 2015 e nel corso del 2020 ha approvato la rinegoziazione di alcuni mutui. Le economie derivanti hanno contribuito per gli anni 2021-2023 al finanziamento della parte corrente. Nel 2021 non è previsto il ricorso all'indebitamento.
- 6) destinate a parte corrente risorse derivanti dal ristorno frontalieri nel limite previsto dalla norma.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2021-2023, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

Equilibrio complessivo (tabella 1):

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO					Esercizio 2021				
					1 di 1				
ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	4.857.639,65								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		997.582,21	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.143.045,31	4.703.430,00	4.728.853,00	4.728.853,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	8.750.791,27	6.548.673,00 0,00	6.505.030,34 0,00	6.487.322,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	314.847,95	246.180,00	239.180,00	239.180,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.266.686,94	1.646.221,00	1.591.221,00	1.591.221,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.033.354,07	2.487.996,00	1.150.000,00	1.382.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	4.367.984,64	3.040.942,21 0,00	755.000,00 0,00	987.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	60.908,60	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	10.818.842,87	9.083.827,00	7.709.254,00	7.941.254,00	Totale spese finali.....	13.118.775,91	9.589.615,21	7.260.030,34	7.474.322,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	19.429,86	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	491.794,00	491.794,00 0,00	449.223,66 0,00	466.932,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.981.468,50	3.800.517,00	3.800.517,00	3.800.517,00	Titolo 6 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.266.407,69	3.800.517,00	3.800.517,00	3.800.517,00
Totale Titoli.....	15.319.741,23	13.384.344,00	12.009.771,00	12.241.771,00	Totale Titoli.....	18.376.977,60	14.381.926,21	12.009.771,00	12.241.771,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.177.380,88	14.381.926,21	12.009.771,00	12.241.771,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.376.977,60	14.381.926,21	12.009.771,00	12.241.771,00
Fondo di cassa finale presunto	1.800.403,28								

Equilibrio di parte corrente (tabella 2)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio esercizio		-4.057.036,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AU) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titolo 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		8.558.031,00 0,00	8.558.254,00 80.000,00	8.558.254,00 80.000,00
C) Entrate Titolo 4.03.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		8.548.073,00 0,00 188.450,00	8.505.000,34 0,00 194.240,00	8.487.322,00 0,00 194.240,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammonti dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		491.794,00 0,00 0,00	446.233,00 0,00 0,00	468.803,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AU+B+C-D-E-F)			-444.834,00	-395.000,00	-395.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		444.000,00 46.836,00	365.000,00 0,00	365.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
Q = G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

Equilibrio di parte capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		997.582,21	0,00	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		2.487.996,00	1.150.000,00	1.382.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		444.636,00	395.000,00	395.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		3.040.942,21 0,00	755.000,00 0,00	987.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2021-2023, per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Previsione DEF 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.021.681,52	5.021.681,52	4.683.470,00	4.703.430,00	4.728.853,00	4.728.853,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	273.268,55	273.268,55	764.461,00	246.180,00	239.180,00	239.180,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.229.247,35	1.229.247,35	1.061.418,00	1.646.221,00	1.591.221,00	1.591.221,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.220.478,66	2.220.478,66	2.736.058,00	2.487.996,00	1.150.000,00	1.382.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	250.000,00	250.000,00	5.000,00	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.031.368,25	1.031.368,25	3.800.517,00	3.800.517,00	3.800.517,00	3.800.517,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione			919.026,05		-	-
Fondo pluriennale vincolato			354.877,46	997.582,21	-	-
TOTALE ENTRATE	10.276.044,33	10.276.044,33	14.824.827,51	14.381.926,21	12.009.771,00	12.241.771,00
470343						
Titolo 1 - Spese correnti	5.745.101,96	5.745.101,96	7.320.468,09	6.548.673,00	6.505.030,34	6.487.322,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.293.404,22	2.293.404,22	3.173.677,42	3.040.942,21	755.000,00	987.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	570.882,78	570.882,78	30.165,00	491.794,00	449.223,66	466.932,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.031.368,25	1.031.368,25	3.800.517,00	3.800.517,00	3.800.517,00	3.800.517,00
TOTALE SPESE	9.890.757,21	9.890.757,21	14.824.827,51	14.381.926,21	12.009.771,00	12.241.771,00

- - - -

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Avanzo di amministrazione

L'Ente non ha previsto l'applicazione nel bilancio di previsione per l'esercizio 2021 dell'avanzo presunto.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (previsioni DEF)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	
Imposte, tasse e proventi assimilati	3.665.397,00	3.670.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	100,13
Compartecipazioni di tributi	7.705,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	58,40
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.010.368,00	1.028.930,00	1.008.353,00	1.008.353,00	101,84
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma					
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.683.470,00	4.703.430,00	4.728.853,00	4.728.853,00	100,43

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell'anno 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) con l'art. 1 ai commi 738 e seguenti, prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Dal 2021 è inoltre introdotto il canone patrimoniale unico in sostituzione degli attuali prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico.

Fino al 2021 rimane valido il meccanismo premiale previsto dal D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020) a favore dei Comuni che abbiano attuato la compartecipazione all'attività di accertamento e riscossione espletata dell'Agenzia delle Entrate, pari al 100% delle somme riscosse a seguito di segnalazioni qualificate trasmesse all'ente riscossore direttamente dal Comune (dal 2022 tornerà la quota spettante pari al 50%, ai sensi dell'art. 2, comma 10, lett. b del D.Lgs. 23/2011).

Si rammenta inoltre che la riscossione delle entrate comunali ha subito un forte rallentamento ad opera di diversi decreti legge che, al fine di mitigare gli effetti della pandemia da Covid-19 sull'economia, hanno nel tempo disposto la sospensione per i versamenti e la riscossione coattiva delle entrate locali, a cominciare dal decreto n. 18/2020 (Cura Italia), via via fino al D.L. 7/2021, che proroga tale sospensione fino al 28/02/2021, con effetti quindi anche sull'esercizio 2021.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

A decorrere dall'anno 2020 viene completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti.

Come già previsto per la vecchia IMU, il presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili; non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 741); soggetto attivo dell'imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o prevalentemente. Il pagamento della nuova IMU è in due rate: il 16 giugno e il 16 dicembre; il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

L'aliquota di base della nuova IMU è stabilita nella misura dello 0,86%, con facoltà per il Comune di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al suo azzeramento (comma 754) fatta eccezione per le alcune fattispecie:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% con possibilità di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di diminuirla fino all'azzeramento (comma 748);
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1% con la sola possibilità per il Comune di ridurla fino all'azzeramento (comma 750);
- l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1% con possibilità per l'ente di aumentarla fino allo 0,25% ovvero di diminuirla fino all'azzeramento; detta fattispecie è tassabile fino all'anno d'imposta 2021, mentre dall'anno 2022 risulterà esente (comma 751);
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% con possibilità di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento (comma 752); dall'anno 2020 i terreni agricoli, che comprendono per espressa previsione di legge (comma 741 lettera e) i terreni non coltivati, ricadenti nel Comune di Finale Ligure, classificato totalmente montano ai sensi della circolare 9/1993, sono esenti dall'IMU;
- l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06% ovvero di ridurla fino al 0,76% (comma 753)

A decorrere dal 2021 la variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene quindi molto ridotta, comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti: infatti, il Comune può diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, che saranno stabilite con decreto ministeriale (comma 756) con obbligo di

redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote che ne formerà parte integrante (comma 757); alla data di compilazione della presente nota integrativa il prescritto decreto non è ancora stato emanato.

La Legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 599 e seguenti) ha introdotto alcune novità in materia di IMU, disciplinando l'esenzione per l'anno 2021 dalla prima rata per i settori del turismo e dello spettacolo e altre misure urgenti per il settore turistico, prevedendo a favore dei Comuni una compensazione finanziaria a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni in questione.

Inoltre, sempre la legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 48) ha introdotto alcune agevolazioni per i pensionati residenti all'estero è prevista per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, la riduzione del 50% dell'IMU, e di un terzo per la TARI. Anche in questo caso è previsto un contributo compensativo a favore dei comuni per compensare la corrispondente perdita di gettito.

Nel corso del 2020 il comune ha approvato il Regolamento della nuova IMU con deliberazione n. 25 del 29.09.2020.

Il gettito iscritto in bilancio ammonta ad euro 1.480.000 per il triennio.

RECUPERO EVASIONE ICI/IMU

L'Ente svolgerà attività di accertamento e liquidazione IMU relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
RECUPERO ICI	0	0	0
RECUPERO IMU	100.000	100.000	100.000
ACCANTONAMENTO A FCDDE	35.377	35.377	35.377

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2021 le entrate per

l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2019 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2019 e in c/residui nel 2020). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

Per il triennio 2021/2023 sono state confermate all'anno 2020.

Il gettito previsto è pari a:

euro 1.005.000 per il 2021

euro 1.005.000 per il 2022

euro 1.005.000 per il 2023

Il gettito è stato calcolato in ragione delle disposizioni di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011

TASSA RIFIUTI - TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti.

Nel corso del 2020 si sono succeduti diversi interventi da parte di Arera e del legislatore, che hanno influito sulle manovre tariffarie del 2020 e del 2021.

In particolare il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Per l'anno 2021 Arera è intervenuta con la deliberazione n. 493 del 24 novembre 2020 per definire alcuni elementi necessari per calcolare il PEF 2021, mentre il Ministero dell'Economia

e delle Finanze, ha pubblicato in data 30.12.2020 le linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti.

Le tariffe per l'anno 2021 saranno approvate dal Consiglio Comunale entro i termini di legge

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

Dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale.

TOSAP/COSAP

Dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti (in caso sia positivo) o tra le spese correnti (in caso sia negativo), a seconda di come l'ente sia considerato in riferimento alla perequazione dei fondi (debba cioè contribuire ovvero ne benefici). Il suo importo, che ammonta ad euro 1.028.095,84. In base alla normativa di calcolo lo sforzo richiesto al Comune e ai suoi cittadini contribuenti, è pari ad euro 258.205.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati. Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) L. 232/2016 da parte della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884).

Inoltre l'art. 57, comma 1 del D.L. 124/2019, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

Si prevede tuttavia che per la determinazione di questa differenza la Commissione tecnica deve costruire una metodologia per neutralizzare la componente rifiuti, anche attraverso la previsione della sua esclusione dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard.

La Legge di bilancio 2021, all'art. 1 commi da 791 a 794, ha incrementato il fondo di solidarietà dal 2021 per il potenziamento dei servizi sociali di circa 215 milioni per il 2021 (per gli anni successivi gli incrementi sono anche maggiori). Una volta che saranno resi noti gli importi in questione, si procederà con apposita variazione di bilancio, a destinare tali quote dell'FSC agli interventi sul sociale e sugli asili nido (questi dal 2022).

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della

stessa componente del fondo dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi.

Calcolo del fondo di solidarietà comunale e dati utili per la predisposizione del bilancio 2021

(dati 2021)

Ente selezionato: INDUNO OLONA (VA)



Tipo Ente: COMUNE

Codice Ente: 1030860700

Estrazione dati al 24/02/2021 08:28:40

(gli importi sono espressi in Euro)

Popolazione 2019 : 10.450

A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2021			C) RIEPILOGO DELLE QUOTE COMPENSATIVE ATTRIBUITE A DECORRERE DAL F.S.C. 2016 per ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I.		
A1	Quota 2021 per alimentare il F.S.C. 2021, come da DPCM in corso di perfezionamento.	258.205,64	C1	Ristoro abolizione T.A.S.I. abitazione principale.	240.325,48
B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2021 alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni			C2	Ristoro agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati).	7.411,64
B1=B5 del 2020	F.S.C. 2020 calcolato su risorse storiche.	788.637,92	C3	Ristoro agevolazione I.M.U. terreni.	0,00
B2	Integrazione 2021 effetto aggiornamento agevolazione enti terremotati su riduzione 1200 mln; art. 1, comma 436-bis, L. 190 del 2014.	914,36	C4	Assegnazione 80 mln "Gettito riscosso - T.A.S.I. ab. Princ. 1 %" art.1, comma 449, lettera b, L.232 del 2016.	6.930,44
B3	Attribuzione compensativa da correzioni puntuali 2020.	-20,75	C5	Quota F.S.C. 2021 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4).	254.667,55
B4	F.S.C. 2021 calcolato su risorse storiche (B1 + B2 + B3).	789.531,53	C6	Rettifica 2021 per abolizione ristoro T.A.S.I. Inquilini.	-804,11
B5	Quota F.S.C. 2021 pari al 45% di B4, assegnata ai comuni delle 15 regioni a statuto ordinario sulla base delle risorse storiche.	355.289,19	C7	F.S.C. 2021 spettante da ristoro minori introiti I.M.U., T.A.S.I. e abolizione ristoro T.A.S.I. Inquilini (C5 + C6).	253.863,44
B6	Quota del 55% di B4 accantonata per costituire il fondo da ripartire ai sensi dell'art.3 del DPCM in corso di perfezionamento.	434.242,34	D1	Totale F.S.C. 2021 (B8+C7).	967.002,61
B7	Quota F.S.C. 2021 55% riassegnata in base alla	357.849,99			

	differenza tra fabbisogno standard e capacità fiscale 2021.		D2	Correttivo art.1, comma 450, L. 232 del 2016.	0,00
B8	Totale F.S.C. 2021 spettante da risorse storiche e perequazione (B5 + B7).	713.139,17	D3	Correttivo art.1, comma 449, lettera d-bis, L. 232 del 2016.	7.727,19
			D4		
			D5	Totale F.S.C. 2021 compreso correttivi e contributo piccoli comuni (D1 + D2 + D3 + D4).	974.729,80
QUOTE COMPENSATIVE					
B9					
B10					
B11					
B12					
B13					
			D6	Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 215,923 mln, sviluppo servizi sociali; art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, L. 232 del 2016.	33.769,05
			D7	Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 200 mln; art. 1, comma 449, lettera d-quater, L. 232 del 2016.	20.429,72
			D8	Totale F.S.C. 2021 compreso incrementi (D5 + D6 + D7).	1.028.928,57
			D9	Accantonamento 5,923 mln per rettifiche 2021 (da detrarre).	832,73
			D10	Totale F.S.C. 2021 spettante al netto dell'accantonamento (E8 - E9).	1.028.095,84

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (previsioni DEF)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	744.866,00	346.180,00	239.180,00	239.180,00	46,48
Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	
TOTALE Trasferimenti correnti	744.866,00	346.180,00	239.180,00	239.180,00	46,48

TRASFERIMENTI DALLO STATO

Gli importi stanziati in bilancio comprendono il maggiore contributo richiesto dall'Ente in conto interessi sui mutui assunti per spese di investimento nell'anno 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 540 della legge 23.12.2014, n. 190.

Sono previsti inoltre e confermati dalla legge di bilancio 2021:

- A) Trasferimento compensativo IMU (art. 3, DL 102/13 e DM 20.06.14)
- B) Trasferimento compensativo IMU, TARI e TASI cittadini residenti all'estero ed iscritti all'AIRE;
- C) Contributo conseguente stima gettito ICI 2009 e 2010 (art. 3 comma 3 DPCM 10.03.2017.
- D) Contributo fondo innovazione

E' confermato nel triennio il contributo dello stato per mense scolastiche.

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

Le entrate derivanti da contributi della Regione riguardano:

- il contributo per il finanziamento degli oneri derivanti dalla delega delle funzioni di cui alla L.R. n. 28 del 20.12.1999 "Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine" Ai sensi dell'art. 4 della suddetta legge vengono delegate al Comune le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ed alla distribuzione degli identificativi, ivi compresi gli adempimenti relativi all'aggiornamento della banca dati, gli adempimenti relativi ai controlli sui consumi, nonché le funzioni riguardanti le rilevazioni dei medesimi da trasmettersi alla regione. Il gettito è determinato sulla scorta del trend verificatosi;
- previsto lo stanziamento per il fondo regionale destinato al trasporto ed assistenza utenti disabili (ex contributo provinciale)
- il fondo regionale per il finanziamento della misura nidi gratis;
- il fondo regionale finalizzato al sistema integrato educazione ed istruzione

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:

Questo Ente partecipa alla gestione associata del Piano di Zona gestito dalla CM Piambello (Ente Capofila).

I trasferimenti inerenti il servizio sociale previsti in bilancio sono relativi al riparto di quote gestite direttamente dall'ufficio di piano e risorse distribuite dalla Regione Lombardia.

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.2 rispetto alla col. 1
	2020 (previsioni DEF)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	733.970,00	971.000,00	966.000,00	966.000,00	132,29
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	44.300,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	150,34
Interessi attivi	1.360,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	114,71
Altre entrate da redditi da capitale	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	100,00
Rimborsi e altre entrate correnti	245.488,00	570.761,00	520.761,00	520.761,00	232,50
TOTALE Entrate extra tributarie	1.061.418,00	1.646.221,00	1.591.221,00	1.591.221,00	155,10

VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono i seguenti.

La copertura complessiva dei costi è quella di cui al prospetto di seguito.

RIEPILOGO GENERALE	ENTRATA		SPESA
ASILO NIDO	118.000,00	ASILO NIDO	98.470,00
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	98.000,00	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	154.000,00
UTILIZZO BENI DELL'ENTE	3.000,00	UTILIZZO BENI DELL'ENTE	2.280,00
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	17.000,00	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	332.160,00
SERVIZI CIMITERIALI	23.000,00	SERVIZI CIMITERIALI	115.829,00
TOTALE ENTRATE	259.000,00	TOTALE SPESA	702.739,00
COPERTURA COMPLESSIVA DEI COSTI	36,86		

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione si contano le concessioni cimiteriali e i canoni di locazione degli immobili previsti nelle misure dei contratti sottoscritti

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in euro 60.000 per le annualità 2021-2023, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 2 rispetto alla col. 1
	2020 (previsioni DEF)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	
Tributi in conto capitale					
Contributi agli investimenti	2.188.876,00	1.691.636,00	850.000,00	1.132.000,00	77,28
Altri trasferimenti in conto capitale					
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	60.750,00	546.360,00	50.000,00	50.000,00	899,36
Altre entrate da redditi da capitale	486.432,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	51,39
TOTALE Entrate extra tributarie	2.736.058,00	2.487.996,00	1.150.000,00	1.382.000,00	90,93

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione e trasferimenti da privati.

In particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

Nello specifico, le previsioni di entrata si riferiscono ai seguenti cespiti:

- per l'anno 2021 relativi a:

Ristorno Frontalieri	830.000,00
Contributi stato L.160/2019	90.000,00
Contributo CMP - Fondi BIM	40.000,00
Contributo regione	126.154,00
Contributi privati	16.500,00

- per l'anno 2022 relativi a:

Ristorno Frontalieri	830.000,00
Contributi regionali	20.000,00

- per l'anno 2023 relativi a:

Ristorno Frontalieri	830.000,00
Contributi regionali	302.000,00

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

E' stato predisposto l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per il triennio 2021-2023 nel piano delle alienazioni sono stati individuati i beni da dimettere e l'importo realizzabile nel periodo è stato stanziato in bilancio.

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto secondo quanto comunicato dall'ufficio competente.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

Rimangono comunque finanziate al titolo II le quote vincolate stabilite dalla legge (barriere architettoniche e opere di culto)

MONETIZZAZIONI

Non previsti

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

Non previste.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Il bilancio finanziario 2021-2023 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 5,83%, contro un limite normativo pari al 10%.

E' estesa al 2023 la facoltà di utilizzare liberamente anche per la spesa corrente, i risparmi di linea capitale derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui, in deroga alla disciplina ordinaria che prevede il libero utilizzo solo della quota relativa ai risparmi in conto interessi. L'ente ha previsto di esercitare tale facoltà.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2022 da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- *duodecies* ha disciplinato per i comuni in stato di **dissesto finanziario** la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.

L'attuale situazione di cassa dell'Ente non fa supporre l'esigenza dell'attivazione dell'anticipazione.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei

finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2021	2022	2023
FPV – parte corrente	0	0	0
FPV – parte capitale	997.582,21	0	0

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Si riporta di seguito la tabella delle spese previste per titolo.

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONE ANNO 2021	PREVISIONE DELL'ANNO 2022	PREVISIONE DELL'ANNO 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	SPESE CORRENTI	2.385.878,05	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	7.320.468,09 0,00 8.415.328,88	6.548.673,00 746.615,21 0,00 8.750.791,27	6.505.030,34 0,00 0,00 0,00	6.487.322,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.327.042,43	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	3.173.677,42 997.682,21 3.953.757,14	3.040.942,21 1.606.664,21 0,00 4.367.984,64	755.000,00 0,00 0,00 0,00	987.000,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	30.165,00 0,00 30.165,00	491.794,00 0,00 0,00 491.794,00	449.223,66 0,00 0,00 0,00	466.932,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	500.000,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	465.890,69	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	3.800.517,00 0,00 4.062.256,79	3.800.517,00 4.020,00 0,00 4.266.407,69	3.800.517,00 0,00 0,00 0,00	3.800.517,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLI		4.178.811,17	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	14.824.827,51 997.682,21 16.881.607,51	14.381.826,21 2.337.102,42 16.376.877,60	12.008.771,00 0,00 12.008.771,00	12.241.771,00 0,00 12.241.771,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		4.178.811,17	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	14.824.827,51 997.682,21 16.881.607,51	14.381.826,21 2.337.102,42 16.376.877,60	12.008.771,00 0,00 12.008.771,00	12.241.771,00 0,00 12.241.771,00

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>						
101	Redditi da lavoro dipendente	1.708.916,00	0,00	1.774.064,00	0,00	1.774.064,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	115.281,00	0,00	117.850,00	0,00	117.850,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	3.214.085,00	36.000,00	3.190.686,00	10.000,00	3.190.686,00	10.000,00
104	Trasferimenti correnti	801.122,00	0,00	752.122,00	0,00	752.122,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	289.238,00	0,00	275.070,00	0,00	257.568,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00
110	Altre spese correnti	407.631,00	5.000,00	381.839,34	5.000,00	381.633,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 1	6.548.673,00	41.000,00	6.506.030,34	15.000,00	6.487.322,00	15.000,00

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

E' stato predisposto e da approvarsi con delibera della Giunta Comunale in sede di approvazione schema di bilancio, il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2021/2023. La spesa relativa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio, comprensiva degli aumenti contrattuali previsti dal recente contratto collettivo nazionale per il personale dipendente sottoscritto in data 22/05/2018 e dei rinnovi futuri.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti è opportunamente iscritta in bilancio ed è comprensiva delle quote da restituire da parte dello stato/regione per consultazioni;
- tassa di circolazione sui veicoli è calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012.
- imposta di bollo e registrazione è calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale

Si rilevano le spese per le consultazioni elettorali relative al 2021: per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti al titolo 3° dell'entrata per il rimborso delle medesime.

TRASFERIMENTI CORRENTI - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

- trasferimenti relativi a servizi demografici con riferimento al riversamento del corrispettivo dovuto al ministero per carta d'identità elettronica per euro 23.830;
- trasferimenti relativi ad istruzione e diritto allo studio le per euro 167.000;
- trasferimenti relativi ad attività culturali euro 33.100;
- trasferimenti relativi a politiche giovanili euro 22.500;
- trasferimenti relativi al settore sociale euro 226.742.

INTERESSI PASSIVI - La spesa per interessi passivi è prevista in euro 288.238 si riferisce prevalentemente alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva - comprende il fondo di riserva di cassa: il fondo di riserva iscritto nel triennio rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio è rispettoso di tale limite.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità

finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

1b) i crediti assistiti da fidejussione,

1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel seguente modo:

- Scelta del livello di analisi: la definizione dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità è stata compiuta a livello di CAPITOLO
- sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, il quale prescrive che, dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.
- per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Complessivamente il fondo stanziato nel bilancio di previsione è pari a:

	FCDE TEORICO anno2021	FCDE OBBLIGATORIO 2021 (100%)	FCDE effettivo anno 2021 (100%)		FCDE TEORICO anno2022	FCDE OBBLIGATORIO 2022 (100%)	FCDE effettivo anno 2022 (100%)		FCDE TEORICO anno2023	FCDE OBBLIGATORIO 2023 (100%)	FCDE effettivo anno 2023 (100%)
TOTALI	€ 182.513,07	€ 188.446,73	€ 188.450,00		€ 188.311,37	€ 194.245,03	€ 194.248,00		€ 188.311,37	€ 194.245,03	€ 194.248,00

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

ENTRATA	FCDE teorico 2021	FCDE obbligatorio 2021 (100%)	FCDE effettivo anno 2021	FCDE teorico 2022	FCDE obbligatorio 2022 (100%)	FCDE effettivo anno 2022	FCDE teorico 2023	FCDE obbligatorio 2023 (100%)	FCDE effettivo anno 2023
ACCERTAMENTI IMU (***)	35.376,69	35.376,69	35.377,00	35.376,69	35.376,69	35.377,00	35.376,69	35.376,69	35.377,00
TOSAP	-5.810,36	0,00	0,00	-5.810,36	0,00	0,00	-5.810,36	0,00	0,00
ACCERTAMENTI ICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDIZIONALE TARSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARSU ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI	136.764,23	136.764,23	136.765,00	142.562,53	142.562,53	142.563,00	142.562,53	142.562,53	142.563,00
MENSE SCOLASTICHE	-4,80	0,00	0,00	-4,80	0,00	0,00	-4,80	0,00	0,00
ATTIVITA' INTEGRATIVE	477,20	477,20	478,00	477,20	477,20	478,00	477,20	477,20	478,00
ASILO NIDO	170,94	170,94	171,00	170,94	170,94	171,00	170,94	170,94	171,00
FITTI REALI DI FABBRICATI	-116,49	0,00	0,00	-116,49	0,00	0,00	-116,49	0,00	0,00
SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
SANZIONI CDS	11.875,42	11.875,42	11.876,00	11.875,42	11.875,42	11.876,00	11.875,42	11.875,42	11.876,00
SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI (***)	2.680,97	2.680,97	2.681,00	2.680,97	2.680,97	2.681,00	2.680,97	2.680,97	2.681,00
COMPARTECIPAZIONE SPESE SOCIO-ASSISTENZIALI	981,28	981,28	982,00	981,28	981,28	982,00	981,28	981,28	982,00
TOTALE	182.515,08	188.446,73	188.450,00	188.313,38	194.245,03	194.248,00	188.313,38	194.245,03	194.248,00

L'altro accantonamento previsto in bilancio e destinato a confluire in avanzo si riferisce a fondo per perdita partecipate e trattamento di fine mandato del sindaco

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Gli accantonamenti per fondo rischi contenzioso risultano confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente.

Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 - 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco

ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

Il fondo non viene costituito in quanto nessuno degli organismi partecipati risulta nelle condizioni indicate.

Fondo garanzia debiti commerciali

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

In particolare l'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

La legge di bilancio per il 2020, all'art. 1 comma 854, rinvia al 2021 la decorrenza dell'obbligo di accantonare tale fondo, consentendo agli enti più tempo per riallinearsi con i tempi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 per il pagamento dei debiti commerciali. Non saranno dunque sanzionati gli eventuali sforamenti del 2019.

In particolare con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Viene inoltre previsto lo spostamento del termine, dal 31 gennaio al 28 febbraio, per l'adozione della delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente.

Si richiama la verifica delle condizioni richieste dalla normativa in merito all'obbligo di accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali, in base all'istruttoria compiuta dal servizio finanziario (valori PCC):

Condizione	Valore
Debito commerciale residuo al 31/12/2020	422.980,35
Debito commerciale residuo al 31/12/2019	605.294,43
Totale fatture ricevute esercizio precedente	2.660.916,23

Limite 5% fatture anno	133.045.581,15
Indicatore finale ritardo annuale pagamenti esercizio precedente	38
Pubblicazione e trasmissione informazioni alla PCC esercizio precedente	01.03.2021

Dall'analisi dei parametri di cui alla tabella soprastante, si rileva che per il Comune sussista l'obbligo di accantonare il fondo a garanzia dei debiti commerciali, così come verificato anche con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 23.02.2021.

L'accantonamento obbligatorio è pari ad euro 17.668, pari al 1% dello stanziamento in bilancio della spesa per acquisto di beni e servizi, esclusi gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Si dà atto che tale accantonamento verrà adeguato ad ogni variazione della suddetta spesa per acquisto di beni e servizi.

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

	Titolo 2 - Spese in conto capitale					
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.937.942,21	30.000,00	755.000,00	0,00	987.000,00
203	Contributi agli investimenti	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		3.040.942,21	30.000,00	755.000,00	0,00	987.000,00

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Di seguito le tabelle relative al finanziamento del titolo II.

BILANCIO 2021-2023 - FINANZIAMENTO TITOLO II ANNO 2021

BILANCIO 2021-2023 - FINANZIAMENTO TITOLO II ANNO 2021													
SPESE			ENTRATE										
MISSIONE PROGRAMMA	DENOMINAZIONE DEL CAP.	PREVISIONE - STN PURO	AVANZO	FPV	FRONTALIERI	OOUU	ONERI A SCOMPUTO/OPERE DA PRIVATI	OPERE COMPENSATIVE FERROVIA	ALTRI CONTRIBUTI: MONETIZZAZIONE	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	ALIENAZIONI	MUTUO	TOTALE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01-05	Gestione beni demaniali e patrimoniali												
20201051010	Interventi diversi immobili comunali	232.078,00			85.354,00	50.000,00					96.724,00		232.078,00
20201061040	Eliminazione barriere architettoniche	6.000,00				6.000,00							6.000,00
20205021010	Interventi c/o l'archivio comunale	30.000,00									30.000,00		30.000,00
01-08	Servizi informativi												
20201081020	Acquisto strumentazione servizi informativi	20.000,00									20.000,00		20.000,00
03-02	Polizia locale												
20203011000	PROGETTO SICUREZZA COMUNALE - VIDEOSORVEGLIANZA E DOTAZIONI TECNOLOGICHE	20.000,00								20.000,00			20.000,00
04-02	Altri ordini di istruzione non universitaria												
20204021010	Adeguamento normativo plessi scolastici	90.000,00								90.000,00			90.000,00
05-02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale												
20205021050	Realizzazione edifici ed attrezzature servizi religiosi	4.000,00				4.000,00							4.000,00
06-01	Sport e tempo libero												
20206011000	M.S. e adeguamento impianti sportivi	30.000,00								30.000,00			30.000,00
08-01	Urbanistica e assetto del territorio												
20208011050	Realizzazione parco urbano zona stazione	80.000,00			80.000,00								80.000,00
20208011050	Realizzazione parco urbano zona stazione	150.000,00			75.000,00					75.000,00			150.000,00
20208011050	Realizzazione parco urbano zona stazione	33.700,00			17.200,00					16.500,00			33.700,00
09-01	Difesa del suolo												
20209011010	INTERVENTI MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DIFESA DEL SUOLO	40.000,00								40.000,00			40.000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad euro 491.794 per l'anno 2021, ad euro 449.223,66 per l'anno 2022 e ad euro 466.932 per l'anno 2023.

Nel 2021 è previsto la destinazione del 10% delle alienazioni all'estinzione anticipata dei mutui

Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui viene destinata al finanziamento di spese correnti.

TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2021	2022	2023
FPV – parte corrente	0	0	0
FPV – parte capitale	0	0	0

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni per le quali sono previsti introiti complessivi euro 0,00;
- condoni (previsti in parte corrente): euro 0,00;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, previsti in euro 100.000 per IMU oltre sanzioni per euro 6.000;
- entrate per eventi calamitosi: euro 0,00 ;
- alienazione di immobilizzazioni previsti in euro 496.360 e totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento ad eccezione della quota dal 10% destinata al rimborso dei mutui;
- accensioni di prestiti euro 0,00;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento: euro 90.000 (Stato L160/2019) - euro 40.000 (C.M. Piambello - Fondi BIM) - euro 75.000 (regione per compensazioni ambientali cantiere ferrovie) - euro 1.154 (regione) - euro 16.500 (contributi da privati per realizzazione opere).

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali che si terranno nel 2021 previste per euro 100.000;
- b) i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale previsti per euro 0,00 nella parte corrente;
- c) gli eventi calamitosi, previsti per euro 0,00;
- d) gli investimenti diretti ed i contributi agli investimenti come dettagliati nel prospetto di finanziamento del titolo II;

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

L'ente non ha prestato garanzie fidejussorie.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Gli enti partecipati dall'Ente sono i seguenti con le relative quote di partecipazione dirette al 31.12.2019 – v.si delibera Consiglio Comunale n. 37 del 29.12.2020:

Denominazione	%
ACSM-AGAM RETI GAS ACQUA SPA	0,0008
Società per la tutela ambientale del bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A.	3,12
Accademia Nazionale di Studi Superiori S.r.l.	53,00
ALFA S.r.l. per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese	1,18
A.S.FAR.M. Azienda Speciale Farmacia e servizi Sociosanitari	100,00

A decorrere dall'anno 2021 la Società per la tutela del fiume Olona è unita ad Alfa srl per fusione

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il recente Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3), che, in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del citato DM, si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023.

Tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione dal 2021 qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato, accantonato e/o destinato: l'elenco analitico dei vincoli utilizzati, degli accantonamenti o dei fondi destinati impiegati è illustrato nella nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Per l'esercizio 2021 in nota integrativa, nell'ipotesi che il bilancio applichi quote di amministrazione presunto, gli stessi dati sono riportati in forma tabellare.

L'Ente non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2021 dell'avanzo presunto vincolato, accantonato o destinato agli investimenti

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO
--

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione: la verifica finale verrà eseguita in sede di rendiconto.